



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE

10489 26.09.13 10:34

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n.78 del 25 settembre 2013** concernente:

**“Norme per la promozione dell’ascolto e del sostegno psicologico
all’interno delle scuole e delle università”**

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell’art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell’art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La Commissione consiliare permanente VII interpellata esprimerà il parere nei termini temporali indicati dall’art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Dott. Giovanni Biagioni

Class. 2.5

rc/at

Consiglio Regionale del Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 78 del 25 settembre 2013

iniziativa della:

Consigliera Olimpia Tarzia

Oggetto:

“Norme per la promozione dell’ascolto e del sostegno psicologico all’interno delle scuole e delle università”



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione
V-IV-VII
Roma 25-9-2013
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

PROPOSTA DI LEGGE

**“NORME PER LA PROMOZIONE DELL’ASCOLTO E DEL SOSTEGNO
PSICOLOGICO ALL’INTERNO DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ”**

D’iniziativa del consigliere:

OLIMPIA TARZIA

RELAZIONE

“La salute non è semplicemente l’assenza di malattia, ma lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1946). Inoltre, “è importante”, dichiara Margaret Chan, direttore generale dell’Oms “che i Governi di tutto il mondo vedano la salute mentale come una componente fondamentale della salute pubblica”.

Questo il punto di partenza della presente proposta di legge, che mira alla promozione della salute e del benessere integrale dei giovani all’interno di scuole e università con l’obiettivo di prevenire il disagio giovanile ed educare alla gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità.

Rispetto al resto dell’Europa, l’Italia è molto indietro e la presenza dello psicologo nelle scuole è limitata a consulenze episodiche e brevi, in un’ottica quasi totalmente ripartiva. Appare, invece, fondamentale attuare un nuovo modo di “essere con gli studenti”, un percorso formativo teso a potenziare le loro competenze e capacità e a stimolare il contatto con il proprio mondo emozionale e affettivo, non solo cognitivo.

La presenza dei Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico (PASP) all’interno delle scuole, si configura come uno spazio neutro e protetto, caratterizzato da accoglienza, comprensione, sostegno e professionalità che non si occupa solo di disagio, ma offre soprattutto la possibilità di entrare in contatto e simbolizzare la propria esperienza personale per poter superare in maniera funzionale ed adattiva le tappe dell’arco evolutivo.

La disponibilità del Servizio all’interno di un ambiente che lo studente percepisce come familiare e normale, ben lontano dal contesto patologico, ne facilita l’accesso arginando forme di pregiudizi e di vergogna.

In ultima analisi, tale proposta si pone come ponte tra prevenzione e individuazione precoce dei disturbi psicopatologici.

Per comprendere l’importanza di questo servizio – oltre all’opportunità offerta ai giovani di sviluppare al meglio il loro potenziale, prevenire il disagio e intervenire tempestivamente in caso di problematiche psicologiche – basti pensare che la scuola è l’unico luogo per il quale passano inevitabilmente tutti i cittadini, è quindi un luogo unico di osservazione, prevenzione, diagnosi e intervento precoce.

Inoltre, essendo un “passaggio obbligato”, e mettendo al suo interno dei servizi psicologici stabili, è possibile avere una mappa aggiornata e dinamica del benessere e del disagio psicologico delle generazioni che sono il “capitale umano” del Paese.

Promuovendo il benessere e intervenendo precocemente nei casi di malessere è inoltre possibile ridurre significativamente: la spesa pubblica per la salute mentale; il sovraffollamento dei servizi psicologici e psichiatrici, pubblici e convenzionati, già in carenza di personale; la percentuale di

persone affette da disturbi mentali che non ricevono cure che, in Europa, è del 75% (dati del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute).

É altresì possibile ridurre il rischio di abbandono scolastico o di una sua precoce interruzione, nonché di riduzione dei cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training). Secondo l'ISTAT in Italia nel 2011:

- il 44,3 per cento della popolazione tra i 25 e i 64 anni di età ha conseguito come titolo di studio più elevato la licenza di scuola media;
- la quota di giovani che ha interrotto precocemente gli studi è pari al 18,2 per cento;
- i giovani non inseriti in un percorso scolastico/formativo ma neppure impegnati in un'attività lavorativa sono più di due milioni (il 22,7 per cento della popolazione tra i 15 ed i 29 anni).

Ma non solo, migliori condizioni psicologiche permettono anche di migliorare le prestazioni accademiche, oltre che permettere di prolungare e concludere il proprio percorso di studi.

Inoltre, ufficializzare e strutturare in questo modo i servizi psicologici in ambito scolastico permetterebbe di dare finalmente forma e struttura a tutto quell'insieme di psicologi già competenti – avendo frequentato Scuole di Specializzazione, Corsi e Master espressamente orientati a fornire competenze in ambito scolastico – che al momento competono tra di loro presentando molteplici domande nelle varie scuole del territorio, ma che vengono poi selezionate in base a criteri non sempre scientifici e comprensibili.

Infine, istituendo in modo ufficiale e controllato un servizio di tipo psicologico è possibile razionalizzare e supervisionare l'assegnazione di fondi.



Art. 1

Istituzione e finalità dei Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico (PASP)

1. La Regione tutela e promuove la salute psico-fisica dei giovani all'interno delle Scuole e delle Università su tutto il territorio del Lazio anche al fine di garantire un più completo raggiungimento degli obiettivi educativi nonché una migliore integrazione tra studenti e/o tra studenti e corpo docente.
2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata anche mediante la creazione di Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico (PASP) presso Scuole e Università.



Art. 2

Composizione ed attività dei Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico (PASP)

1. I PASP sono strutture promosse dalla Regione Lazio e realizzate dalle Scuole e dalle Università d'intesa tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale - per quanto concerne le scuole - e tra il predetto Ordine ed il CRUL, per quanto concerne le Università.
2. Ogni Polo è costituito da :
 - a) n. 1 psicologo per Scuole con popolazione studentesca pari o inferiore alle 500 unità, n. 2 psicologi per Scuole con popolazione studentesca superiore alle 500 unità;
 - b) n. 1 psicologo ogni 5000 studenti in riferimento alla popolazione universitaria;
 - c) n. 1 unità di personale ATA con compiti di segreteria e assistenza per Scuole con popolazione studentesca pari o inferiore alle 500 unità, n. 2 unità di personale ATA per Scuole con popolazione studentesca superiore alle 500 unità;
 - d) n. 1 unità di personale TAB ogni 15.000 studenti in riferimento alla popolazione universitaria.
3. I Poli operano in accordo con i servizi e le strutture delle competenti Asl territoriali che si occupano di minori, di adolescenza e di giovani.
4. I PASP sono strutture al servizio degli studenti ed intervengono al fine di:
 - a) sostenere ed aiutare lo studente che si trovi a vivere situazioni di particolare disagio familiare, sociale, personale ed emotivo tali da compromettere la resa scolastica o universitaria del soggetto e/o l'integrazione dello stesso nel contesto educativo ;
 - b) prevenire e/o correggere atteggiamenti sintomatici del disagio giovanile quali bullismo, stalking, intolleranza razziale.



Art. 3

Consenso preventivo per l'accesso

1. All'inizio di ogni anno scolastico, tutti gli Istituti della Regione sono tenuti a distribuire ai genitori (nel caso di studenti minorenni) un modulo informativo sulle attività dei PASP ove verrà altresì richiesto agli stessi di esprimere il proprio consenso a che il figlio possa eventualmente avvalersi di tale servizio.
2. Nel caso di PASP attivi all'interno delle Università, essendo il bacino di utenza costituito da una popolazione studentesca di maggiore età, il consenso è prestato dallo studente stesso nel momento in cui richiede l'accesso ai Poli, nel rispetto delle vigenti norme in materia di Privacy.



Art. 4

Modalità di accesso

1. L'accesso ai Poli avviene su proposta del Dirigente scolastico o, nel caso di Università, del Dirigente competente in materia di politiche studentesche ovvero su proposta di un docente della Scuola o dell'Università .
2. L'accesso può altresì avvenire altresì su spontanea richiesta dell'interessato.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 lo psicologo del Polo effettua un colloquio preliminare al fine di una preventiva verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio previste dalla presente normativa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività di ascolto e sostegno psicologico

1. Il percorso di ascolto e sostegno ha inizio con il colloquio preliminare di cui all'art. 4, c. 3, nel corso del quale, tra l'altro, lo psicologo illustra all'interessato l'oggetto e le finalità del suddetto percorso.
2. Il percorso di ascolto e sostegno ha ad oggetto l'individuazione delle cause del disagio e l'elaborazione di possibili soluzioni; ciò avviene mediante non meno di quattro colloqui conoscitivi della durata di cinquanta minuti ciascuno. Il colloquio preliminare di cui all'art. 4, c. 3, non rientra nel computo dei quattro colloqui.
3. Alla fine del percorso, lo psicologo compila una relazione scritta sullo stato psichico del paziente e sulle eventuali patologie riscontrate nonché sulle proposte di intervento, da inviare allo studente interessato, o alla famiglia nel caso di studente di minore età.
4. Contestualmente, lo psicologo invia al Dirigente scolastico o al Dirigente competente in materia di politiche studentesche un resoconto riassuntivo dell'attività svolta, mantenendo l'anonimato dei soggetti coinvolti, nonché eventuali suggerimenti alla Scuola o all'Università finalizzati ad una migliore integrazione degli studenti nel proprio ambiente di studio.



Art.6

Selezione del personale addetto ai Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico (PASP)

1. Le Scuole e le Università per la costituzione dei PASP individuano all'interno del proprio personale in ruolo la o le persone destinate al servizio di segreteria e assistenza.
2. Le Scuole e le Università per la scelta degli psicologi dei PASP si avvalgono di una graduatoria di idoneità predisposta all'uopo dall'Ordine degli Psicologi del Lazio.
3. La designazione dei componenti dei PASP è fatta direttamente dal Dirigente Scolastico, per quanto riguarda le scuole, e dal Direttore Generale, per quanto riguarda le Università, con autonomo decreto.
4. L'Ordine degli Psicologi del Lazio ogni anno aggiorna l'elenco di cui al c. 2 richiedendo agli iscritti la propria adesione o meno a detto elenco e l'invio di adeguato curriculum vitae.
5. Per poter accedere alla graduatoria di cui al c. 2 sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio da almeno 5 anni;
 - b) possesso del diploma di psicoterapia ed abilitazione alla psicoterapia ;
 - c) conoscenza di almeno una lingua straniera, attestata mediante certificazione B2 - QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo).



Art. 7

Livelli di spesa e copertura finanziaria

1. Con cadenza annuale, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale e il CRUL concordano la tariffa agevolata che le Scuole e le Università sono tenute a sostenere per il pagamento di ogni accesso ai PASP.
2. Il pagamento di cui al c. 1 è corrisposto dalla Scuola o dall'Università interessata direttamente allo psicologo che ha svolto la prestazione professionale.
3. Le Scuole e le Università sono tenute a destinare ai PASP idonee strutture logistiche e supporti materiali per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.



Art.8

Contributo regionale

1. La Regione concede alle Scuole e alle Università che intendono introdurre i Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico, un contributo non superiore alla misura del 70% della spesa prevista.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta una deliberazione nella quale sono stabiliti in particolare:
 - a) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo;
 - b) le modalità ed il termine per la presentazione della domanda e la documentazione d'allegare;
 - c) gli importi massimi di spesa d'ammettere a finanziamento, la quota percentuale del contributo, che comunque non può superare la percentuale di cui al comma 1 e le modalità di erogazione del contributo;
 - d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione del contributo.



Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad euro..., esercizio finanziario 2014, nell'ambito del programma... denominato "... " di cui alla missione ... denominata "...", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2014, dal programma ... denominato "... " di cui alla missione ... denominata "...".

